



PARERE MOTIVATO
n. 66 del 23 aprile 2015

OGGETTO: Comune di Galzignano Terme (PD)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii. ;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- DATO ATTO** che il Comune di Galzignano Terme con DGC n. 71 del 26.05.09 ha adottato il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", successivamente riadattato con DGC n. 122 del 29.10.09, ai sensi della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale. Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n. 53 del 21.12.12 è stato adottato il Piano di Assetto del



COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04. Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel BUR n. 12 del 01.02.13, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "il mattino di Padova" e "il Gazzettino" del 25.01.13. Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono 28 delle quali 11 attinenti a questioni ambientali.

DATO ATTO la Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 85 del 27 ottobre 2009, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla Rapporto Ambientale Preliminare allegato al Documento Preliminare per la redazione del Piano di Assetto del Comune di Galzignano Terme.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- n. 729 del 28.01.2013;
- n. 7728 del 08.10.2014;
- n. 3385 del 20.04.2015;

VISTA la relazione istruttoria tecnica svolta in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 1 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 23 Aprile 2015 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV della suddetta struttura.

VISTA la dichiarazione inviata con nota n. 3385 del 20.04.15 del responsabile del procedimento comunale attestante:

- entro il 02/04/2013 (60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso prot. n. 348/2013 sul B.U.R.) sono pervenute 28 osservazioni.
- che nessuna delle osservazioni pervenute è riferita al Rapporto Ambientale.
- che le osservazioni n. 3-7-8-9-10-11-19-20-23-24-25 trattano temi attinenti a questioni ambientali, secondo la specifica indicata nel prospetto accluso (..omissis..)

In merito alle 11 osservazioni pervenute che trattano temi attinenti a questioni ambientali si prende atto di quanto affermato dal valutatore.

In merito all'osservazione numero 24 riferita all'area a Nord del colle Mussato nell'ATO 1, considerato che il PAT nella stessa area individua:

- una direttrice preferenziale per la realizzazione di una nuova viabilità extraurbana;
- nuove linee preferenziali di sviluppo;
- zone di ammortizzazione e transizione;

considerato che l'ambito presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche di particolare rilievo non opportunamente valutate nel Rapporto Ambientale si ritiene di rimandare a successiva verifica di assoggettabilità gli intereventi previsti.

Si riporta in seguito un prospetto delle osservazioni:

N°	Nominativo n. prot. data	Contenuto sintetico della proposta:	Determinazione	Riferimento alla proposta di Rapporto Ambientale - controdeduzione - parere di coerenza
3	Tassan Alessandro e Tassan Donato	inserimento area F per attrezzature sportive connesse ad attività termale	parzialmente accoglibile per i seguenti motivi: in relazione alla tipologia di attività proposta appare idoneo ampliare il perimetro della "area idonea per interventi diretti al	ATTINENTE l'ambito ricade in area di classe V (Rapporto Ambientale, Tavola delle Idoneità) e rientra in



N°	Nominativo n. prot. data	Contenuto sintetico della proposta:	Determinazione	Riferimento alla proposta di Rapporto Ambientale - controdeduzione - parere di coerenza
	prot. 2065 del 12.03.2013		miglioramento della qualità urbana e territoriale limitrofa e confinante in parte e di cui all'art. 38 delle NT del PAT e in conformità alle previsioni specifiche del Piano Ambientale dei Colli Euganei.	Zona con specifica classificazione del Piano Ambientale
7	Toninello Giovanni rappr. Lista "Nuovo Galzignano Terme" prot. 2520 deò 26.03.2013	Sau Trasformabile, art. 41 NTA si propone di stralciare l'area che dispone un incremento del 10% della SAU trasformabile, ridimensionandola da 54.168 mq a 49.244 mq, in quanto sovradimensionata.	non accoglibile: il parametro va inteso semplicemente come un limite massimo, non prescrittivo, attuabile per stralci o fasi, in tutto o in parte, attraverso le scelte attuative del Piano degli Interventi sulla scorta delle reali dinamiche progressive. Rappresenta quindi un limite di compatibilità e non una sorta di dimensionamento prescrittivo del PAT. Va inoltre rilevato che in comuni analoghi dell'area Euganea con PAT adottato o vigente il dato risulta: Cinto Euganeo mq 139.503 Baone mq 210.950 Cervarese S.C. mq 175.400 ovvero tutti parametri di almeno tre volte superiori a quello di Galzignano Terme. In realtà il Comune di Galzignano risulta paradossalmente penalizzato dal modello di calcolo proprio per avere conservato una importantissima dotazione boschiva, mentre l'indirizzo regionale vorrebbe limitare l'espansione nelle aree dove maggiore è stata la sottrazione di suolo per urbanizzazioni.	ATTINENTE la superficie trasformabile del PAT è puntualmente valutata nel Rapporto Ambientale
8	Toninello Giovanni rappr. Lista "Nuovo Galzignano Terme" prot. 2525 del 27.03.2013	Villa Bertolini Olivato e casa Ricco venga estesa all'ambito di casa Ricco e scoperto adiacente la perimetrazione di "pertinenze scoperte da tutelare" e Contesti figurativi di complessi monumentali" (tavole A 2 e A 4) di villa Bertolini Olivato	non accoglibile: l'ambito su cui si chiede l'ampliamento della previsione di "pertinenze scoperte da tutelare" e "Contesto figurativo di complessi monumentali" si trova separato da Villa Olivato dalla S.P. 99 e funzionalmente non correlato; lo stesso ricade in una più ampia area già indicata come da Piano Ambientale come "intorno delle emergenze architettoniche" che dispone una normativa specifica, diversa da quella che in rapporto al PTCP e alla L.R. 11 il PAT indica per pertinenze e contesti. L'area inoltre rientra con il PAT all'interno dell'ambito di centro storico (tav. A1 e Tav. A4) da cui il P.I. potrà assumere le forme di tutela e valorizzazione dell'ambito più opportune e coerenti, mentre l'ambito del Contesto del PAT corrisponde all'era di pertinenza del P.A..	ATTINENTE: la proposta interviene sul tema della tutela del patrimonio storico culturale ed architettonico. L'ambito oggetto della osservazione appare già tutelato sia dal Piano Ambientale, sia dall'indicazione di "Centro Storico" del PAT
9	Toninello Giovanni rappr. Lista "Nuovo Galzignano Terme" prot. 2526 del 27.03.2013	stralcio della previsione dell'area a servizi fra via Diana ed Eusebio e riclassificazione come "core area" di cui all'art 45 delle NT	non accoglibile: si segnala che l'ambito è già interno alla "core area" (effettivamente poco evidente nelle stampe della tavola) come tutto il territorio comunale, l'indicazione di area a servizi (programmata, ovvero già vigente nel PRG) non comporta automaticamente edificabilità o stravolgimento fisico dell'ambito (a tale proposito va sottolineato che l'insediamento di S. Eusebio viene confermato come emergenza architettonica, art 15 NT) e sul versante nord come "Ganglio principale" (art.48 delle NT). Piuttosto l'indicazione di zona a servizi può favorire occasioni di recupero e valorizzazione dell'ambito mediante destinazioni non necessariamente vincolate alla funzione produttiva primaria.	ATTINENTE: la proposta interviene sul tema della tutela del patrimonio storico culturale ed architettonico, e sul tema della tutela e valorizzazione ambientale. Il tema risulta già affrontato in modo puntuale e coerente dal PAT
10	Toninello Giovanni rappr. Lista "Nuovo Galzignano Terme" prot. 2527 del 27.03.2013	integrazione dell'art. 45 delle NT del PAT riguardo alle recinzioni interne alle corti specificando alle direttive per il P.I.: "... evitando la suddivisione delle corti mediante qualsivoglia elemento architettonico (murette e/o recinzioni a sviluppo verticale preservandone le caratteristiche di spazi unitari e comuni, anche se di più proprietari"	non accoglibile: l'osservazione comporta prescrizioni generalizzate che invece potranno essere meglio approfondite e puntualizzate in sede di Piano degli Interventi, in base alla specificità e diversità dei luoghi .	ATTINENTE seppur attinente al tema della tutela del patrimonio storico culturale ed architettonico, la richiesta non afferisce alla dimensione propria del presente livello di pianificazione
11	Toninello Giovanni rappr. Lista "Nuovo Galzignano Terme" prot. 2529 del 28.03.2013	ampliamento della perimetrazione di "pertinenze scoperte da tutelare" e Contesti figurativi di complessi monumentali" (tavole A 2 e A 4) di villa Barbarigo all'intero ambito di centro storico, e oltre, di Valsanzibio	non accoglibile: ampliamento della perimetrazione di "pertinenze scoperte da tutelare" e Contesti figurativi di complessi monumentali" (tavole A 2 e A 4) di villa Barbarigo all'intero ambito di centro storico, e oltre, di Valsanzibio.	ATTINENTE la proposta interviene sul tema della tutela del patrimonio storico culturale ed architettonico. L'ambito oggetto della osservazione appare già tutelato sia dal Piano Ambientale, sia dall'indicazione di "Centro Storico" del PAT
19	Ufficio Tecnico	integrazione delle direttrici di sviluppo	accoglibile: il PAT individua già come compatibili direttrici di	ATTINENTE L'osservazione



N°	Nominativo n. prot. data	Contenuto sintetico della proposta:	Determinazione	Riferimento alla proposta di Rapporto Ambientale - controdeduzione - parere di coerenza
	Comunale prot.2641 del 03.04.2013	in zona Valleggia, in ambiti che, per caratteristiche morfologiche del terreno, per adiacenza alla strada comunale esistente e per omogeneità con le indicazioni progettuali, si prestano alla naturale chiusura del disegno urbanistico dell'area di sviluppo insediativo, in analogia con quanto già previsto in sede di adozione	sviluppo nella zona in oggetto, si sottolinea che l'attuazione di tali indicazioni assume semplice carattere strategico e andrà verificata in sede di Piano degli Interventi anche in relazione ai necessari adeguamenti del Piano Ambientale.	interviene su un aspetto rilevante della struttura previsionale del PAT; le direttrici di espansione indicate con l'osservazione vanno comunque ad integrare e completare uno schema compositivo già disegnato con lo strumento adottato, e valutato nel Rapporto Ambientale (in particolare pag 282-283 del R.A.) senza modifica del dimensionamento
20	Ufficio Tecnico Comunale prot.2642 del 03.04.2013	integrazione delle direttrici di sviluppo in zona Regianzane - via Biasiole a comprendere e favorire l'adeguamento della viabilità esistente	accoglibile: tale indicazione assume semplice carattere strategico e andrà verificata in sede di Piano degli interventi anche in relazione ai necessari adeguamenti del Piano Ambientale.	ATTINENTE con l'osservazione si vuole introdurre una contenuta direttrice di espansione allo scopo di riordinare e completare il tessuto di margine attualmente irrisolto (in particolare per la viabilità), senza modifica del dimensionamento
23	Toninello Giovanni rappr. Lista "Nuovo Galzignano Terme" prot. 2661 del 03.04.2013	riduzione della previsione per la zona termale Regazzoni (ATO 3) a 100 mila mc a soli fini ricettivi e relativi servizi e a non più di 200 ml e non più di 150 ml per l'ampiezza della prima e seconda fascia	non pertinente: l'osservazione afferisce a strumenti del P.A. e ad ipotesi attuative pregresse (P.P.). Tale dimensione appartiene istituzionalmente al Piano degli Interventi, sulla scorta degli indirizzi che il PAT indica anche come possibile revisione dei percorsi pregressi e dei relativi modelli di sviluppo.	ATTINENTE: L'osservazione interviene su uno degli aspetti del dimensionamento del PAT, aspetto che però deriva da precedenti percorsi amministrativi del Piano Ambientale, già valutati consolidati
24	Toninello Giovanni rappr. Lista "Nuovo Galzignano Terme" prot. 2662 del 03.04.2013	Sia stralciata l'area di ammortizzazione e transizione in zona Nord del colle Mussato, e ripristinata la destinazione agricola, senza creazione di elementi di continuità fra il centro e località Porto	non accoglibile: l'ambito presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche di particolare rilievo che il PAT vuole recuperare e sottolineare. La continuità urbana non è intesa come semplice sequenza di costruzioni, ma anche di connessioni di tipo naturalistico con percorsi di valorizzazione e fruizione, qualificanti del sistema complessivo, senza che ciò debba comportare necessariamente sottrazione di superfici agricole.	ATTINENTE L'osservazione interviene su aspetto di rilevanza ambientale significativa; l'area viene proposta dal PAT proprio a garanzia della valorizzazione ambientale dell'ambito
25	WWF Colli Euganei prot. 2714 del 04.04.2013	Il PAT preveda adeguate regole che consentano il mantenimento, il rifacimento e anche nuove costruzioni di muretti a secco, con l'impiego limitato di calcestruzzo, ma con il risultato finale che gli stessi abbiano l'aspetto originale, ovvero sasso a faccia vista senza fuga	Accoglibile: propone di integrare l'art. 45 delle NT. ... omissis ...Obiettivi Per questo ambito gli obiettivi che il PAT persegue sono: la tutela dell'integrità del territorio; la salvaguardia dell'attività agricola presente, delle sistemazioni morfologiche (idrografia minore, struttura a campi aperti, siepi, filari alberati, muretti a secco ecc.) e delle colture ad esse connesse, nonché l'incentivazione di altre attività ad integrazione del reddito, compatibili con le caratteristiche paesaggistico - ambientali... omissis ...Prescrizioni... omissis ...Il P.I. dispone adeguate regole che consentano il mantenimento, il rifacimento e anche nuove costruzioni di muretti a secco, con l'impiego limitato di calcestruzzo, ma con il risultato finale che gli stessi abbiano l'aspetto originale, ovvero sasso a faccia vista senza fuga. Nelle more di approvazione del PI, vanno conservati gli elementi vegetali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate. Il PI provvederà alla ricognizione ed all'aggiornamento di questi elementi, provvedendo a recepire quanto indicato dalle presenti norme per gli elementi della rete ecologica.	ATTINENTE L'osservazione interviene su un tema rilevante dal punto di vista paesaggistico e del recupero dei segni sedimentati del territorio rurale: con l'osservazione si introduce un indirizzo di maggiore valorizzazione della caratteristiche storiche, testimoniali e paesaggistiche del territorio

CONSIDERATO che:

- il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006;
- il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano;



- la metodologia, risulta correttamente impostata e rispetta i passaggi necessari alla Valutazione;
- il Rapporto Ambientale, conferma i criteri assunti dal PAT, e approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi;
- la verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata;
- nella cartografia di piano (come riportato nel parere del Parco) non è opportunamente individuata l'edilizia rurale sparsa a carattere storico, non sono individuati i siti di cava individuati dal Piano Ambientale, gli edifici di archeologia industriale, i pozzi di prelievo e i pozzi termali si ritiene che la cartografia di piano e Norme Tecniche di Attuazione debbano essere opportunamente aggiornate;
- le linee preferenziali di sviluppo superano i limiti delle Zone di Urbanizzazione Controllata e in alcuni casi anche i "limiti invalicabili" previsti dal Piano Ambientale dei Colli Euganei e che quindi le indicazioni del PAT non sono coincidenti alle prescrizioni del Piano Ambientale, le stesse, potranno trovare attuazione nel P.I. previo approvazione di variante ai sensi dell'art. 7 della legge istitutiva L.R. n. 38/89 e secondo la procedura prevista all'articolo 4 punto 2 o punto 3 delle Norme Tecniche del Piano Ambientale;
- la Carta della trasformabilità, elaborato A4, riporta riferimenti alle Norme tecniche di attuazione non corretti, gli stessi dovranno essere opportunamente aggiornati;
- sono individuate nella Carta della Trasformabilità "A4" dei "contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" e delle "direttrici preferenziali per l'organizzazione delle connessioni extraurbane" (normate dall'articolo 11 delle NTA) che il Rapporto Ambientale non ha opportunamente valutato, si ritiene di rimandare a successiva verifica di assoggettabilità gli intereventi previsti.
- nell'area a Nord del colle Mussato nell'ATO 1, il PAT individua: una direttrice preferenziale per la realizzazione di una nuova viabilità extraurbana, nuove linee preferenziali di sviluppo e zone di ammortizzazione e transizione e che l'ambito presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche di particolare rilievo, che il Rapporto Ambientale non ha opportunamente valutato, si ritiene di rimandare a successiva verifica di assoggettabilità gli intereventi previsti;
- il piano di monitoraggio presente nel rapporto ambientale non è riportato nelle norme tecniche di attuazione, lo stesso dovrà essere inserito in un apposito articolo delle NTA. Il monitoraggio proposto, viste le criticità emerse nel quadro conoscitivo, dovrà essere opportunamente integrato con nuovi indicatori atti a verificare: le aree interessate da subsidenza (e i cinematismi in atto), le aree di frana, le aree interessate da incendi boschivi, l'aumento della temperatura e il fenomeno delle isole di calore e il tematismo termale.
- il territorio di Galzignano Terme, come riportato nel Rapporto Ambientale, rientra nell'elenco dei Comuni caratterizzati da un livello di riferimento di radon significativo in ordine al principio della precauzione dovrà essere inserito un nuovo articolo con appropriate disposizioni per gli insediamenti.

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Galzignano Terme (PD) a condizione che, siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI
PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

1. Le Norme Tecniche di Attuazione e la relativa cartografia dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali e in particolare:

Negli elaborati di piano dovranno essere riportati:

- gli edifici individuati nella tavole di P.A. come "edilizia rurale sparsa a carattere storico" (art. 31 comma 4 delle N.A. del Piano Ambientale)
- i corsi d'acqua indicati nella tavola di P.A., ricadenti al di fuori delle zone di Urbanizzazione controllata, per i quali è previsto, salvo diversa specifica indicazione dello strumento urbanistico, un vincolo di inedificabilità di m. 50,00 (art. 21 comma 1 delle N.A. di P.A.)
- i siti di cava individuati dal Piano Ambientale (n. 66-67-68)
- gli edifici individuati dal Piano Ambientale come archeologia industriale
- le emergenze architettoniche ed i loro intorni relativamente a "Villa Barbarigo", "Villa Oliveto", "Villa Benedetti" e "Villa Pisani".
- i pozzi di prelievo e i pozzi termali con le relative fasce di rispetto

Le aree di urbanizzazione, incluse le linee preferenziali, che eccedono i limiti delle Zone di Urbanizzazione Controllata e in alcuni casi anche i "limiti invalicabili" previsti dal Piano Ambientale dei Colli Euganei potranno trovare attuazione nel P.I. previo approvazione di variante ai sensi dell'art. 7 della legge istitutiva L.R. n. 38/89 e secondo la procedura prevista all'articolo 4 punto 2 o punto 3 delle Norme Tecniche del Piano Ambientale. (Art. 5 NTA PAT)

2. La Carta della trasformabilità, elaborato A4, venga opportunamente aggiornata con i corretti riferimenti alle Norme tecniche di attuazione, in particolare per quanto riguarda:

<i>Limiti fisici alla nuova edificazione</i>	art. 43.1
<i>Linee preferenziali di sviluppo insediativo</i>	art. 43
<i>Zona di ammortizzazione o transizione</i>	art. 42.4
<i>Perimetro Zone di Urbanizzazione Controllata del Piano Ambientale dei Colli Euganei</i>	art. 42.2
<i>Limiti della nuova edificazione dati dal Piano Ambientale</i>	art. 42.3

3. In riferimento alle previsione di trasformazione di cui all'articolo Art. 11 "contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" - "direttrici preferenziali per l'organizzazione delle connessioni extraurbane" riportate nella Carta della Trasformabilità "A4" va aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013".
4. In riferimento all'area a Nord del colle Mussato nell'ATO 1 contraddistinta da linee preferenziali di sviluppo insediativo e compresa tra due zone di "ammortizzazione o transizione" riportata nella Carta della Trasformabilità "A4" venga aggiunto agli articoli 42.4 (*Zona di ammortizzazione*



o transizione) e 43 (*Linee preferenziali di sviluppo insediativo*) il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006".

5. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con il Piano di Monitoraggio già presente nel Rapporto Ambientale al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano. Il piano di monitoraggio dovrà essere integrato, viste le criticità emerse, con opportuni indicatori atti a verificare: le aree interessate da subsidenza (e i cinematismi in atto), le aree di frana, le aree interessate da incendi boschivi, l'aumento della temperatura, il fenomeno delle isole di calore e il tematismo termale.
6. Atteso il livello di riferimento di radon esposto nel Rapporto Ambientale, in ordine al principio della precauzione, dovrà essere inserito un nuovo articolo con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali riportando le seguenti prescrizioni:
 - la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
 - la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;
 - la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
 - la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
 - la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
 - la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti;
7. In riferimento alla valutazione di incidenza sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce si prescrive:
 - di modificare l'art. 19 Rete Natura 2000 , per la parte di Prescrizioni e vincoli, come segue:

"Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.

È vietata la trasformazione del suolo all'interno dei siti della Rete natura 2000 in presenza di aree riconosciute come habitat ai sensi della Direttiva 92/43/Cee in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

All'interno del sito Natura 2000 valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)."

DOPO L'APPROVAZIONE DEL PIANO

8. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.



9. La Sintesi non Tecnica dovrà essere integrata con quanto riportato nei documenti trasmessi dal Comune di Galzignano Terme e con le prescrizioni di cui al presente parere, nonché con il Piano di Monitoraggio di cui al precedente punto 5.
10. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
11. Il Comune di Galzignano Terme deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (con le integrazioni fornite nonché con prescrizioni sopra riportate), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

12. In riferimento alla valutazione di incidenza sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce si prescrive:
 - di non interessare habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, i programmi complessi e in generale con l'attuazione delle strategie del piano in argomento;
 - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) per i progetti e gli interventi in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano:
 - o art. 14 Centro Storico
 - o art. 19 Rete Natura 2000
 - o art. 37.1 Aree di urbanizzazione consolidata
 - o art. 37.2 Aree di urbanizzazione programmata
 - o art. 39 Aree per servizi
 - o art. 43 Linee Preferenziali di sviluppo insediativo
 - o art. 47 Edificazione diffusa
 - di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico di cui all'art. 11:
 - o la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - o l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - o la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;



- di raccomandare, al fine di semplificare l'attività amministrativa e di dare attuazione alle fattispecie di esclusione di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 2299 del 09 dicembre 2014, quanto segue:
 - o di ricomprendere negli studi per la valutazione di incidenza dei Piani degli Interventi la valutazione di piani attuativi, progetti e interventi previsti dal piano stesso (le fattispecie di esclusione pertinenti in tal caso sono quelle riferibili ai numeri 2 e 6 di cui al paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. 2299/2014) o, in alternativa,
 - o di predisporre specifiche linee guida, da sottoporre a valutazione di incidenza, che definiscano l'esecuzione e la realizzazione dei progetti e degli interventi nell'ambito del territorio comunale (fattispecie di esclusione riferibile alla numero 7 di cui al paragrafo 2.2).
- 13. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 14. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 15. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.
- 16. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e ai criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente Parere si compone di 9 pagine